


ORIGINALE
20618/2015

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Circolazione stradale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 16482/2012

TERZA SEZIONE CIVILE

Cron. 20618

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Presidente -

Rep. C.I.

Ud. 22/06/2015

Dott. FRANCO DE STEFANO - Consigliere -

PU

Dott. LINA RUBINO - Consigliere -

Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Consigliere -

Dott. MARCO ROSSETTI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 16482-2012 proposto da:

LS elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
SAN TOMMASO D'AQUINO 47, presso lo studio
dell'avvocato MICHELE BONETTI, rappresentato e difeso
dall'avvocato UMBERTO CANTELLI giusta procura
speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

2015

1534

contro

BR , CG ,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MARCANTONIO
COLONNA 60, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO

VINCENZO FRITTELLI, rappresentati e difesi dagli
avvocati PATRIZIA BERNASCONI, VINCENZO FRANZONI
giusta procura speciale a margine del controricorso;

- *controricorrenti* -

nonchè contro

FS SPA;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 1722/2011 della CORTE
D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 31/12/2011,
R.G.N. 1812/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/06/2015 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;

udito l'Avvocato UMBERTO CANTELLI;

udito l'Avvocato PATRIZIA BERNASCONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per l'inammissibilità in subordine per il rigetto del
ricorso.



**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Il 14.6.1993 SL, mentre era alla guida d'un motociclo, venne a collisione col veicolo condotto da RB, di proprietà di GC ed assicurato dalla S s.p.a.

2. Nel 1994 GC e RB convennero SL dinanzi al Tribunale di Firenze, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni rispettivamente patiti in conseguenza del sinistro. SL si costituì e, assumendo che la responsabilità dell'accaduto fosse da imputare a RB, propose domanda riconvenzionale nei confronti degli attori, e chiamò in causa l'assicuratore di costoro, ovvero la S s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in FS s.p.a.).

3. Dopo dodici anni di giudizio, con sentenza 13.10.2006 n. 3696 il Tribunale di Firenze accolse la domanda principale e rigettò la riconvenzionale.

La sentenza venne appellata da SL

La Corte d'appello di Firenze con sentenza 31.12.2011 n. 1722 rigettò il gravame.

4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da SL con ricorso fondato su quattro motivi.

Hanno resistito con controricorso GC e RB

MOTIVI DELLA DECISIONE**1. Il primo motivo di ricorso.**

1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata da una nullità processuale, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., sia da un vizio di motivazione, ex art. 360, n. 5, c.p.c..

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello avrebbe rigettato immotivatamente le sue richieste istruttorie (aventi ad oggetto prove testimoniali), che invece si sarebbero dovute ritenere ammissibili e rilevanti.



1.2. Il motivo è inammissibile nella parte in cui lamenta l'*error in procedendo*, infondato nella parte in cui lamenta il vizio di motivazione.

Quanto al primo aspetto, va detto che lo stabilire se una richiesta istruttoria sia ammissibile e rilevante è un giudizio di merito, sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione (secondo l'art. 360, n. 5, c.p.c., nel testo applicabile *ratione temporis*).

Quanto al secondo aspetto, nel caso di specie la Corte d'appello ha rigettato le richieste istruttorie formulate dall'attore in base all'assorbente motivo che esse avevano ad oggetto circostanze di fatto contrastanti con quelle risultanti da un rapporto della polizia municipale: motivazione, questa, che non è né illogica, né contraddittoria.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da una violazione di legge, ai sensi all'art. 360, n. 3, c.p.c..

Si assume violato l'art. 2054, comma 2, c.c.

Esponde, al riguardo, che la Corte d'appello avrebbe violato l'art. 2054 comma 2, c.c., là dove ha escluso la responsabilità di RB senza accertare se anche essa si fosse attenuta alle regole del codice della strada.

2.1. Il motivo è fondato.

L'art. 2054, comma 2, c.c., pone a carico dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale una presunzione di pari corresponsabilità.

Per vincere tale presunzione non basta dimostrare che l'altro conducente abbia tenuto una condotta colposa, ma occorre dimostrare che l'altrui condotta colposa fosse anche imprevedibile od inevitabile.

Questa dimostrazione può essere fornita anche dimostrando che la colpa altrui sia stata talmente grave da costituire la causa esclusiva del sinistro.

Corollario di queste regole è che il giudice chiamato a ricostruire la dinamica d'un sinistro può ritenere superata la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., quando, alternativamente:



(a) uno dei conducenti provi *sia* di avere rispettato le regole del codice della strada e di comune prudenza; *sia* che l'altrui condotta scorretta non fosse prevedibile od evitabile;

(b) uno dei conducenti provi che la condotta di guida dell'antagonista fu di una gravità tale, da costituire causa esclusiva del sinistro, in virtù della massima d'esperienza *res ipsa loquitur*.

Ne consegue che la presunzione di colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., non può mai ritenersi vinta quando:

(a) sia impossibile stabilire quale condotta di guida abbiano tenuto i due conducenti;

(b) sia certa la colpa di uno dei conducenti, ma incerta quella dell'altro.

3.2. Nel caso di specie, la Corte d'appello era chiamata a valutare le responsabilità dei conducenti di due veicoli, venuti a collisione nell'area di un crocevia.

La Corte d'appello ha accertato in fatto che SL ai momento del sinistro, procedesse a velocità elevata e sulla mezzeria riservata ai veicoli provenienti dalla direzione opposta.

Ha altresì, accertato in fatto che RB prima dell'urto, proveniva da una strada che confluisce in quella dalla quale proveniva SL formando un incrocio a "T", ed aveva svoltato alla propria destra.

Dinanzi a questi elementi obiettivi, la Corte d'appello ha ritenuto SL responsabile esclusivo dell'accaduto, mostrando (implicitamente) di ritenere superata, da parte di RB, la presunzione di corresponsabilità su essa gravante.

3.3. Questa statuizione è infirmata da un vizio di falsa applicazione dell'art. 2054, comma 2, c.c., sotto il profilo del c.d. vizio di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta.

La Corte d'appello, infatti, non ha applicato l'art. 2054, comma 2, c.c. (fattispecie astratta), in una ipotesi in cui essa stessa aveva accertato una condotta colposa a carico di RB (fattispecie concreta).



3.4. Infatti, come accennato, il giudice di merito accertò in fatto che **RB** doveva eseguire una svolta alla propria destra, e **SL** proveniva dalla destra rispetto all'antagonista.

In questa situazione di fatto non si poteva uscire dall'alternativa:

(a) se l'urto avvenne sulla mezzeria riservata a **SL** **RB** era in colpa per averla invasa;

(b) se, come accertato dalla Corte d'appello, l'urto avvenne sulla mezzeria riservata a **RB** questa avrebbe avuto ogni agio di avvistare l'avvicinarsi del motociclo, ed avrebbe dovuto concedergli la prescritta precedenza prima di effettuare la svolta a destra.

E', infatti, pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la responsabilità del conducente onerato dalla precedenza non può essere esclusa per il solo fatto che l'altro conducente non abbia tenuto la mano destra, invadendo la carreggiata riservata ai veicoli procedenti in senso inverso (*ex multis*, Sez. 3, Sentenza n. 4046 del 21/09/1977, Rv. 387728, in seguito sempre conforme).

Né rilevava, ai fini di escludere la colpa di **RB** l'elevata velocità tenuta da **SL** anche in questo caso è infatti pacifico che in caso di concorso tra condotte colpose, di cui l'una integri la violazione dell'obbligo di precedenza e l'altra la violazione dell'obbligo di limitare la velocità, la seconda di tali condotte non è idonea, di per sé, ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento di guida del conducente sfavorito dalla precedenza e l'incidente (*ex multis*, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15504 del 20/06/2013, Rv. 627008).

La Corte d'appello, in definitiva, ha violato l'art. 2054, comma 2, c.c., per avere condannato al risarcimento in via esclusiva uno solo dei conducenti coinvolti, sebbene essa stessa avesse accertato *in facto* che anche l'altro tenne una condotta non esente da responsabilità.

3.5. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, la quale nel riesaminare il caso si atterrà al seguente principio di diritto:



E' in colpa il conducente che, nell'approssimarsi ad un crocevia, lo impegna nonostante preveda o possa prevedere l'approssimarsi dalla propria destra d'un veicolo marciante contromano e ad elevata velocità. Ne consegue che, una volta accertate in fatto tali circostanze, al giudice di merito non è consentito ritenere superata la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., a carico del primo conducente.

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c..

Espone, al riguardo, che la Corte d'appello, nell'affermare la sua responsabilità esclusiva, avrebbe malamente valutato le prove.

3.2. Il motivo è manifestamente inammissibile.

Il ricorrente infatti non denuncia alcun vizio logico della motivazione, ma sollecita da questa Corte una nuova e diversa valutazione delle prove, rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.

4. Il quarto motivo di ricorso.

4.1. Col quarto motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c..

Espone, al riguardo, la Corte d'appello avrebbe ricostruito la condotta di guida di SL senza disporre di valide prove.

4.2. Il motivo è manifestamente inammissibile, per le medesime ragioni indicate al § 3.2.

5. Le spese.

Le spese del giudizio di legittimità e dei gradi precedenti di merito saranno liquidate dal giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 385, comma 3, c.p.c..

